

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 12 aprile 1996, n. 3490.

Nel procedimento avviato dal consigliere comunale contro il provvedimento di sospensione dalla carica adottato dal consiglio comunale, il Prefetto ha la legittimazione passiva ed ha quella attiva per impugnare eventualmente la sentenza emessa nel giudizio di primo grado.

Omissis.

Non vi è spazio, in siffatto sistema, per una azione (analoga all'azione di ineleggibilità) esercitabile dal Prefetto in via surrogatoria delle iniziative di competenza del Consiglio comunale nell'ipotesi di comportamento inerte o elusivo di questo. Il Prefetto, invece, è titolare del potere-dovere di emettere il provvedimento, di contenuto esclusivamente ricognitivo e dichiarativo dell'effetto giuridico già verificatosi, in conseguenza del provvedimento giudiziario (è agevole rilevare la duplicità dei significati in cui il termine provvedimento è assunto nel contesto della stessa disposizione) che viene comunicato al Consiglio. Nella specie, il provvedimento dichiarativo del Prefetto non è stato oggetto della impugnazione del ..., la quale si è rivolta contro la deliberazione del Consiglio di contenuto consequenziale e attuativo rispetto a quel provvedimento. Ora, a prescindere dalla questione - astrattamente prospettabile, ma eccedente i limiti devolutivi dell'attuale fase processuale e non rilevabile d'ufficio perché superata dal giudizio implicitamente formulato nei precedenti gradi sulle questioni preliminari rispetto a quelle ivi espressamente decise - della impugnabilità dell'atto consequenziale fondata sulla critica dell'atto presupposto senza la previa impugnazione di quest'ultimo, è necessario e sufficiente rilevare che, in assenza di una azione in funzione della quale si ponga un problema di legittimazione attiva del Prefetto nei termini di cui all'art. 9 *bis* del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, non è giustificato, e risulta anzi privo di senso, il richiamo ai limiti che l'art. 82-2 dello stesso testo normativo pone alla legittimazione del Prefetto ad impugnare le sentenze pronunciate in primo grado. Resta invece ferma la legittimazione che al Prefetto deriva dalla sua qualità di organo autore del provvedimento dichiarativo di cui si è detto e, più in generale, di organo istituzionalmente preposto a stimolare il controllo sulla legittimità dell'esercizio della funzione di consigliere comunale: legittimazione passiva in ordine all'azione svolta dal consigliere controinteressato, e legittimazione attiva all'impugnazione - in applicazione dei principi generali del diritto processuale - ad impugnare la sentenza, emessa nel giudizio di primo grado di cui lo stesso è stato parte, dalla quale venga pregiudicato l'interesse dell'amministrazione da lui rappresentata; il che coincide con la conclusione a cui è pervenuta la Corte di ... nella motivazione della sentenza qui denunciata. Né la legittimazione come sopra riconosciuta al Prefetto può subire elisione da quella, concorrente, esercitabile dal Pubblico Ministero quale organo deputato a vigilare sull'osservanza della legge in generale. In tal senso integrata e chiarita la "*ratio decidendi*" della impugnata decisione, resta escluso che questa, trovando fondamento nella specificità della nuova fattispecie della sospensione rispetto alla precedente normativa di cui si ritiene l'inapplicabilità, possa prestare il fianco alla censura - prospettata nella intitolazione del motivo ma priva di esplicita specificazione nello sviluppo di esso - di violazione del principio, di cui all'art. 15 delle preleggi, che "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Omissis.